



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma, 4 aprile 2014

Gabinetto Capo Dipartimento

Prot. Uscita del 04/04/2014

Numero: **0004019**

Classifica: UFFICIO L40^/A



AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AI PREFETTI DELLA REGIONE  
FRIULI VENEZIA GIULIA

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE  
SICILIANA

LORO SEDI

Oggetto: Legge Delrio - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"

Nella seduta del 3 aprile 2014 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni".

Tale legge, che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il giorno successivo, modifica la composizione numerica dei consigli comunali degli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Ed invero, il comma 135 dell'articolo 1 prevede che, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto oltre al sindaco da dieci consiglieri, mentre nei comuni sopra 3.000 e fino a 10.000 abitanti il consiglio è costituito oltre al sindaco da dodici consiglieri.

Atteso che tali modifiche normative trovano immediata applicazione, le elezioni dei consigli dei comuni fino a 10.000 abitanti dovranno essere svolte tenendo conto dell'aumentato numero di consiglieri.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Pertanto, le SS.LL., ove abbiano già convocato i comizi indicando il numero dei consiglieri previsti dalla normativa previgente, provvederanno, immediatamente dopo l'entrata in vigore della nuova legge, a rinnovare i decreti di convocazione dei comizi, trasmettendoli a vista ai comuni e a questo Ministero (Dipartimento per gli Affari interni e territoriali-Direzione centrale dei servizi elettorali). Diversamente, qualora nei decreti di convocazione non sia stato indicato il numero dei consiglieri da eleggere, le SS.LL. dovranno precisare ai comuni interessati il nuovo numero, tenendo informato questo Ministero.

In relazione alla nuova composizione dell'organo consiliare di cui si è fatto cenno, ai sensi del comma 136 del citato art. 1, grava sui comuni l'obbligo di rideterminare, con propri atti, gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del TUOEL, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

L'applicazione delle richiamate disposizioni, che rispondono all'esigenza di contenere la spesa pubblica, anche attraverso i risparmi derivanti dalla riforma organica della rappresentanza locale, appare di preminente rilevanza per dare concreta attuazione al complessivo riordino delle istituzioni locali.

Ciò premesso, le SS.LL. sono pregate di voler sensibilizzare i comuni affinché avviino tempestivamente le opportune iniziative finalizzate alla rivisitazione delle fattispecie contemplate nel citato capo IV, dalle quali derivino oneri a carico dell'amministrazione comunale.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Postiglione)

1  
50  
19